



Agevolazioni sugli investimenti

Leggi Tremonti e Visco

di Giuseppe Rebecca

Dottore Commercialista in Vicenza

La legge Tremonti (D.L. 357/1994 convertito in L. 489/94), ha agevolato gli investimenti in beni strumentali nuovi; ha avuto un enorme successo, e il clima di positività che ha creato ha dato un forte impulso allo sviluppo economico di quel periodo.

La legge Visco sugli investimenti (legge 133/1999) è stata invece considerata, da tutti, anche dai professionisti, una previsione agevolativa molto limitata, di scarso interesse. Generalmente è stata poco apprezzata; nel confronto, la legge Tremonti era sempre citata come il punto di riferimento. Oggi si prevede una Tremonti-bis; appare pertanto interessante analizzare molto sinteticamente le differenze tra le due precedenti norme riferite alle società di capitali.

Confronti

Il confronto non è certamente agevole, in quanto le previsioni di base sono assai differenti, come differente è la stessa agevolazione e differente è il sistema impositivo al quale si riferiscono le due norme (IRPEG + ILOR, indeducibile, per la Tremonti, IRPEG + IRAP, indeducibile, per la Visco). Quanto al presupposto di base, queste le diverse previsioni. Visco: ha agevolato gli investimenti, in beni strumentali nuovi al netto degli ammortamenti e delle dismissioni, in presenza di un corrispondente aumento di patrimonio netto; Tremonti: ha agevolato l'acquisto di beni strumentali nuovi nella misura del 50% della parte eccedente la media degli investimenti del quinquennio precedente. Anche i riferimenti sono stati, di fatto, diversi, ma non è questo che qui interessa.

Quanto all'agevolazione, la norma Visco assoggetta l'importo agevolato all'imposta sostitutiva del 19%, riconoscendo, per le società di capitali, un credito di imposta pari all'agevolazione con-

cessa (canestro B). Di fatto, l'agevolazione viene così trasferita al socio.

La norma Tremonti escludeva dal reddito l'intero importo agevolabile; in caso di distribuzione, però, le società di capitali avrebbero pagato l'imposta di conguaglio, come di norma allora previsto. Sotto l'aspetto finanziario, la norma Visco lega l'agevolazione all'incremento netto del capitale, peraltro liberamente distribuibile, dal terzo anno successivo. La norma Tremonti non poneva allora alcun vincolo preventivo, ma di fatto lo poneva invece come vincolo successivo (ove l'utile fosse stato distribuito, si sarebbe pagata, allora, l'imposta di conguaglio, riducendo di fatto l'agevolazione). Come si vede, ambedue le norme hanno un legame con la capitalizzazione delle imprese, ancorché l'approccio sia del tutto diverso, e, tutto sommato, la legge Visco ponga più limitazioni.

Infine anche il riporto a nuovo dell'agevolazione è stato diversamente trattato dalle norme. Con la legge Tremonti, in caso di perdita fiscalmente dovuta anche all'agevolazione, la perdita stessa sarebbe stata ovviamente riportata a nuovo, e in concreto riconosciuta nei consueti limiti quinquennali.

La legge Visco ha infine riconosciuto il riporto a nuovo, a certe condizioni.

Analisi

Ma più che confrontare due norme molto differenti, confronto che potrebbe risultare anche scarsamente significativo, si vuole qui analizzarne certe caratteristiche forse non del tutto percepite dal mondo degli operatori. Una esemplificazione può essere di ausilio; si prevede un importo netto agevolabile, in ambedue le fattispecie, di 100 milioni in presenza di un reddito imponibile superiore. Si tenga conto che, nel caso della legge Tremonti, i maggiori investimenti avrebbero dovuto essere di 200, in quanto l'agevolazione era pur sempre per metà dell'eccedenza..

Si precisa che, per omogeneità di analisi, essendo basata su presupposti differenti, non si è ritenuto di ridurre a metà l'agevolazione Tremonti (è agevolato il 50% dei maggiori investimenti rispetto alla media).

Il confronto non è fatto tra norma agevolativa e regime normale di allora, come peraltro ben si potrebbe fare, quanto piuttosto tra le due norme agevolative, in sé, ovviamente inserite in un ambito normativo che è cambiato.

Legge Tremonti

Il reddito agevolato, e quindi escluso dal reddito di impresa, era pari al 50% dell'eccedenza degli investimenti in beni strumentali nuovi rispetto alla media dei cinque anni precedenti (in caso di una società di capitali, un risparmio del 36% di IRPEG più ILOR 16,20%; in totale, un risparmio di imposta del 52,20%, nel 1994).

Gli utili esclusi dal reddito, ove distribuiti, avrebbero necessariamente scontato, come le norme di allora prevedevano, l'imposta di conguaglio. In buona sostanza, l'agevolazione era legata alla permanenza degli utili nella società, e quindi, di fatto, si trattava di una specie di sospensione. In ipotesi di 100 milioni di reddito agevolato, il risparmio di 52,20 sarebbe in parte cesato in caso di distribuzione ai soci. In questo caso il reddito agevolato sarebbe stato assoggettato

all'imposta di conguaglio pari a 9/16 dell'utile distribuito:

dividendo distribuito:	64
Imposta di conguaglio	36
9/16 su 64	
totale	<u>100</u>

Legge Visco

La legge Visco ha agevolato gli investimenti in beni nuovi al netto degli ammortamenti e delle dismissioni, nel limite dell'incremento di capitale netto, assoggettando l'importo agevolato all'imposta sostitutiva del 19%. Il risparmio consentito dalla legge Visco, su 100 di importo agevolabile, è pari a 18 ($100 \times 19\% = 19$; $37 - 19 = 18$; nel 2001, risparmio di 17).

La società di capitali che ha usufruito dell'agevolazione Visco verrà ad avere un canestro A per 19 e un canestro B per 28,6 (48,65% per 58,73% per 100). In totale canestri, A e B, per 47,6.

E' ben vero che il canestro B è un canestro sottoposto a certi vincoli, ma consente pur sempre la possibilità, per il socio, di usufruire delle agevolazioni, in caso di distribuzione (si ricorda il vincolo dei due anni posto come norma antielusiva).

Uno schema di sintesi può aiutare a comprendere con immediatezza le differenze tra le due norme, differenze qui sintetizzate relativamente ad una società di capitali.

SOCIETÀ DI CAPITALI (su un imponibile agevolabile di 100)		
	Tremonti	Visco
Presupposti dell'agevolazione	50% eccedenza investimento rispetto media 5 anni precedenti	100% eccedenza investimento su ammortamenti e dismissioni
Agevolazione (vantaggi)	IRPEG/ILOR 0 (pari a 52,2%)	Sostitutiva IRPEG 19% (37-19=18%; per il 2001, 17%)
Distribuzione al socio	Imposta di conguaglio 9/16	Nessuna imposta
Imposte complessivamente pagate dalla società in caso di distribuzione	36	19
Credito di imposta per il socio su eventuali utili distribuiti	(64x9/16)=36 su un utile di 64	47,6 (canestro A 19, canestro B 28,6) su un utile di 81
Vantaggio pieno nei seguenti casi:	solo in caso di non distribuzione ai soci	Sempre
Imponibile per il socio In caso di distribuzione	64 + 36 = 100	81 + 47,6 = 128,6
Credito di imposta	36	47,6
Reddito netto per il socio	64	82,3
Imposte calcolate con una aliquota IRPEF media del 36%	(100-36)	(128,6-46,3)

In caso di non distribuzione di dividendi, il vantaggio è massimo con la legge Tremonti (abbiamo risparmiato il 52,20%).

In caso di distribuzione, il vantaggio lo si ha con la legge Visco, ed è dato da 18,3 (82,3-64), esattamente pari (con piccolo arrotondamento) alla differenza di aliquota IRPEG (37-19=18). In definitiva, il beneficio sta nel riconoscimento del canestro B.

Conclusioni

Le leggi Tremonti e Visco sono, come abbiamo visto, molto diverse.

La fattispecie agevolata è differente, come diverse sono le agevolazioni stesse. Si può affermare che l'agevolazione Tremonti era più conveniente in caso di non distribuzione al socio. In caso di distribuzione, invece, il vantaggio lo si ha con la norma Visco; non si è invece in grado di verifica-

re se i presupposti per l'accesso all'agevolazione, come pure l'entità dell'agevolazione stessa, così diversa, siano a favore di una norma piuttosto che dell'altra. Questo è un aspetto molto particolare che, al momento, non siamo in grado di analizzare.

Il requisito del capitale, pur diverso, era previsto in ambedue le norme.

Può essere interessante una osservazione semplice, per un confronto: la norma Visco prevede una tassazione ridotta del 19%; la norma Tremonti, nessuna imposta sul 50% dell'eccedenza di investimento. Con una aliquota IRPEG del 36%, ed IRAP del 4,25%, e quindi complessivamente 40,25% per il 2001, la norma Tremonti oggi implicherebbe un vantaggio del 20,125% sul totale eccedente gli investimenti (40,25% x 50%). Forse non ha molto senso fare questo paragone, ma gli importi si assomigliano molto. Con Visco si paga un 19%, con Tremonti, applicato oggi, si sarebbe pagato, sul totale dell'eccedenza degli investimen-

ti, e quindi non ridotti alla metà, un 20,125% con la differenza che la legge Visco riconosce un credito di imposta.

Pare difficile sostenere la tesi che comunque la legge Visco è meno conveniente della Tremonti. La norma Visco ha avuto, indubbiamente, due grossi difetti: la complicazione e una serie di limitazioni applicative.

La legge Tremonti, forse, non è così vantaggiosa in caso di distribuzione di utili, ma ha avuto un grosso, grossissimo vantaggio: era semplice, e come tutte le cose semplici è stata subito ben apprezzata dagli utilizzatori, come pure dal mondo professionale. Del resto, è principio base per ogni imposizione: più la norma è semplice, meno ne è avvertita l'onerosità. Conteggi semplici di base, ed esclusione dal reddito. Poco importò che l'esclusione fosse solo temporanea, legata alla permanenza del reddito nella società.

Attendiamo ora la nuova normativa. Dovrà essere semplice, ed anche ove fosse accompagnata da una imposizione limitata, riteniamo che sarebbe sicuramente ben accettata; lo sarebbe sicu-

mente ancor più ove fosse anche riconosciuta la trasferibilità del beneficio tramite il meccanismo del canestro B.

Tenuto conto che le imprese hanno già molto investito, in questi anni, la norma proposta dovrà avere una caratterizzazione molto forte, e soprattutto essere anche più incentivante che nel passato.¹

Anche un po' di marketing non nuocerà di certo. L'importante è che venga dato l'avvio al ciclo virtuoso.

¹ Il riferimento ben potrebbe essere fatto alla media degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni (oppure, a scelta del contribuente, in un diverso periodo, da 3 a 8 anni). Agevolare tutta l'eccedenza, con una imposta sostitutiva del 19%, è più o meno equivalente all'esclusione del 50%, previsione che forse, da un punto di vista psicologico, sarebbe peraltro meglio accettata, e con il riconoscimento dell'agevolazione al socio (canestro B). Solo così la norma potrebbe avere gli effetti ipotizzati.